

PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE 2014-2020

DEMARCAZIONE TRA PSR NAZIONALE E PSR REGIONALI

PREMESSA

La scelta di un programma nazionale nella biodiversità animale scaturisce dall'Accordo tra Mipaaf e Regioni per garantire le attività di miglioramento genetico a condizioni di mercato ed omogenee in tutte le regioni, secondo i nuovi criteri che parallelamente ispireranno la riforma della legge 30/1999.

DEMARCAZIONE TRA PSRN E PSR

Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

QUESTA SOTTOMISURA MISURA SARÀ REALIZZATA SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE A LIVELLO REGIONALE SECONDO LA SEGUENTE DEMARCAZIONE:

AZIONI SVOLTE NEI PSR REGIONALI

A) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI

Solo a livello regionale

B) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

B.1) AZIONI MIRATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (a) del Reg. UE n. 807/2014)

Conservazione:

Le attività di conservazione *in situ*¹ ed *ex situ*² sono svolte esclusivamente a livello regionale.

Caratterizzazione:

E' svolta esclusivamente per le **risorse genetiche locali**, regionali, **non** iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.

B.2) AZIONI CONCERTATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (b) del Reg. UE n. 807/2014)

Sono svolte esclusivamente a livello regionale.

B.3) AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO (Rif. art. 8, par. 2, lettera (C) del Reg. UE n. 807/2014)

Sono svolta esclusivamente per le **risorse genetiche locali**, regionali, **non** iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali

¹ Per «*conservazione in situ*» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive, ai sensi del REG. 807/2014

² Per «*conservazione ex situ*» si intende la conservazione di materiale genetico per l'agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell'habitat naturale, ai sensi del Reg. 807/2014

AZIONI SVOLTE NEL PSR NAZIONALE

A) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI

Non previste

B) AZIONI PER LA TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

B. 1) AZIONI MIRATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (a) del Reg. UE n. 807/2014)

Conservazione:

Non prevista.

Caratterizzazione:

Prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già **iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali**, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali di cui all'allegato.

B.2) AZIONI CONCERTATE (Rif. art. 8, par. 2, lettera (b) del Reg. UE n. 807/2014)

Non previste

B.3) AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO (Rif. art. 8, par. 2, lettera (C) del Reg. UE n. 807/2014)

Prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già **iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali**, ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali di cui all'allegato.

La suddetta demarcazione è riepilogata, in sintesi, nella seguente tabella riferita all'art. 8, paragrafo 2, del Reg. UE n. 807/2014:

| | Biodiversità animale | | Biodiversità vegetale | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | PSRN (nazionale) | PSR (regionali) | PSRN (nazionale) | PSR (regionali) |
| lettera a): Azioni mirate | Azioni di cui alla lettera a), <u>ad eccezione</u> della conservazione in situ ed ex situ. Caratterizzazione prevista per le sole razze animali di interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali , ufficialmente riconosciute con provvedimenti ministeriali. | Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR Caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. | Ambito di programmazione non previsto | Ambito programmato a livello regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR |
| lettera b): Azioni concertate | Azioni non previste. | Azioni Svolte a livello Regionale, ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR. | | |
| lettera c): Azioni di accompagnamento | Azioni previste per le sole razze animali d'interesse zootecnico già iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici nazionali , ufficialmente riconosciute con i provvedimenti ministeriali di cui all'allegato xxx. | Azioni svolte esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali . | | |

N.B. Tenuto conto che alcuni programmi di sviluppo rurale regionali già approvati prevedono operazioni sulla sotto-misura 10.2 che possono riguardare tipi d'intervento simili e non distinti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la sotto-misura 10.2 del PSRN non si applica alle Regioni che hanno programmato la sotto-misura 10.2 per le stesse operazioni in esse previste.

Sottomisura 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

LIMITATAMENTE AL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ZOOTECNICA QUESTA MISURA SARA' REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE A LIVELLO NAZIONALE, CON I SEGUENTI CONTENUTI:

- attivazione di un sistema di raccolta, conservazione e gestione dati finalizzati a consentire lo svolgimento delle attività previste nella sottomisura 10.2, anche attraverso la produzione di nuovi dati per il mantenimento e il miglioramento della biodiversità degli allevamenti italiani, con l'obiettivo della sostenibilità ambientale
- creazione di un open data che raccolga tutte le informazioni contenute nelle banche dati implementate nell'ambito della misura 10.2 e le integri con le informazioni rilevanti disponibili in altre banche dati (es. BDN, banca dati produttivi e riproduttivi (L.G.), banca dati sanitari, etc..)
- Al trasferimento di informazioni in materia di gestione, mantenimento, miglioramento dei processi e dei prodotti, miglioramento della sanità degli allevamenti e della salubrità dei prodotti zootecnici

Beneficiari ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, lettera a)

Partenariati costituiti da operatori del settore zootecnico e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi (per esempio: associazioni allevatori, centri di ricerca o altri organismi che operano per il miglioramento genetico del bestiame e per la conservazione della biodiversità) da selezionare con criteri oggettivi ai sensi dell'art. 49 del regolamento 1305/2013.

Sottomisura 4.3: Sostegno agli investimenti in infrastrutture

INVESTIMENTI IRRIGUI (PRIORITÀ 5, FOCUS AREA 5A, OBIETTIVO TEMATICO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO OT6)

PREMESSA

L'articolo di riferimento è l'art. 17 del Reg. UE 1305/2013 "Investimenti in immobilizzazioni materiali".

La sottomisura di riferimento è:

- 4.3 sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (per infrastrutture idriche su piccola scala, anche per usi non agricoli, il riferimento è la sottomisura 7.2).

Con la sottomisura 4.3 è possibile finanziare:

- a) operazioni relative ad infrastrutture esterne all'azienda agricola, utilizzate per l'irrigazione e che sono liberamente disponibili per essere utilizzate da chiunque possa utilizzarle.

DEMARCAZIONE TRA PSRN E PSR

È stato necessario individuare la demarcazione degli interventi a carattere strategico nazionale finanziabili nell'ambito della sottomisura 4.3 del PSRN (anche a carattere interregionale e coerenti con le priorità di intervento a livello di Distretto idrografico) rispetto a quelli finanziabili con i PSR, come chiaramente esplicitato nell'Accordo di Partenariato.

In particolare:

- si prevede che tutte le tipologie di azione ammissibili nella sottomisura 4.3 del PSRN non possono essere finanziate contemporaneamente anche con i PSR
- **gli interventi su accumuli a carattere interaziendale e consortile di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi, con il relativo sistema di adduzione, distribuzione monitoraggio e controllo**, sono stati riservati ai PSR in ragione della loro scarsa significatività nazionale e interesse puramente locale.
- **Al fine di distinguere chiaramente tali investimenti da quelli collettivi proposti da aziende agricole, la sottomisura 4.3 del PSRN si riferisce al finanziamento di tipologie di azioni gestite da "Enti irrigui"**. Per Enti irrigui si intende enti che hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad esempio: Consorzi di bonifica e irrigazione, Comuni e loro associazioni, Consorzi di miglioramento fondiario,.....).

La condizione di cui al primo punto, prevista per assicurare la necessaria demarcazione nella contemporanea attuazione del Programma nazionale con i Programmi regionali, resta valida fino alla scadenza del bando di selezione emanato per l'attuazione della presente sottomisura (31 agosto 2017). Successivamente a tale data, non sarà più possibile emanare bandi per la sottomisura 4.3 ai

sensi del PSRN e le Regioni e Province Autonome potranno prevedere, nell'ambito dei propri PSR, tipologie di intervento analoghe a quelle previste dalla sottomisura 4.3 del PSRN, compresi gli interventi di cui ai punti da c) a i) elencati al paragrafo 8.2.1.3.1.1 non pertinenti ad alcun bacino di accumulo, purché comunque non riguardanti interventi a carattere interregionale. Pertanto, gli interventi che saranno finanziati tramite i PSR, pur potendo fare riferimento alle stesse tipologie di intervento ammissibili dalla presente sottomisura, non potranno essere a carattere interregionale.

Le Regioni e le Province Autonome interessate potranno recepire il cambio della demarcazione tramite la modifica dei propri Programmi di sviluppo rurale, nei quali verrà specificato che la pubblicazione degli avvisi per la selezione delle proposte progettuali avverrà dopo la data di cut-off (31 agosto 2017).

Le Regioni e Province Autonome avranno cura di applicare adeguate procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento. A tale scopo le Autorità di gestione dei PSR si avvarranno della *Banca dati investimenti irrigui* (di seguito Banca dati) del MiPAAF, sviluppata dal CREA, a supporto SIGRIAN (Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) implementato per rispondere alle condizionalità ex ante per le risorse idriche sull'uso dell'acqua irrigua per la quantificazione e monitoraggio dei volumi irrigui, che consente la ricognizione dei progetti di investimento, realizzati e programmati, ad opera di enti irrigui (ossia proprio dei soggetti attuatori delle tipologie di intervento previste dal PSRN) e aventi finalità irrigua. A tal fine le Regioni e Province Autonome garantiranno un adeguato utilizzo di tale strumento, aggiornando nella Banca dati l'elenco dei progetti di investimento irrigui già finanziati tramite i propri PSR e degli analoghi progetti programmati dagli Enti irrigui e in attesa di finanziamento.

In ogni caso, i bandi di finanziamento di tali interventi nell'ambito dei PSR regionali, garantiranno l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla verifica dell'assenza del doppio finanziamento. A tale scopo le Autorità di gestione chiederanno ai potenziali beneficiari il completamento in Banca dati delle informazioni relative al progetto che si intende presentare a finanziamento. In fase istruttoria sarà verificato che i progetti in questione non siano stati già finanziati, attraverso la consultazione della *Banca dati degli investimenti irrigui*. Quindi, in caso di ammissione al sostegno, dovranno essere aggiornate le informazioni del progetto stesso all'interno della suddetta Banca dati con riferimento all'ammissione al sostegno pubblico.

La modifica dei programmi comporterà la conseguente modifica dell'Accordo di partenariato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della modifica dei programmi interessati.